DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

# Art. 9

## Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare

La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, e' estesa con le stesse modalita', ove piu' favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennita' di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorita' nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato", e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 18 aprile 1987, non più in vigore dal 17 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
| Estremi | Decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146 |

| | |
|---|---|
| Capo | I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia/art-9-estensione-del-trattamento-economico-di-trasferimento-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it